



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – CONFERENZA DI SERVIZI

Consiglio di Stato, sez. IV, 24 Febbraio 2025, n. 1565: finalità semplificatoria della conferenza di servizi – rimedi per dissenso e condizioni per l'esercizio dei poteri di autotutela

Il Consiglio di Stato respinge l'appello di un Comune contro una sentenza del TAR Lazio che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso contro un provvedimento regionale di PAUR (e dell'autorizzazione unica FER provinciale in esso contenuta) emesso a seguito di determinazione conclusiva della conferenza di servizi favorevole, con la partecipazione ed il parere favorevole dello stesso Comune ricorrente.

Sostanzialmente il Comune aveva preso parte alla conferenza per la VIA, esprimendosi positivamente e, in un momento successivo, aveva chiesto la sospensione del procedimento di rilascio del PAUR, la revoca degli atti fino a quel momento adottati e il riesame dell'AIA; da ultimo, aveva impugnato il PAUR regionale e l'AU FER della Provincia.

Il Consiglio di Stato parte dall'analisi dell'art. 27-bis e della disciplina della conferenza di servizi per concludere che il Comune ha violato il dovere di correttezza e leale collaborazione tenendo un comportamento marcatamente contraddittorio e in spregio alle regole che fissano condizioni e limiti con cui le amministrazioni che partecipano delle conferenze di servizi possono contestare i provvedimenti successivi.

Così il Consiglio di Stato: *"dalla conferenza di servizi emerge una complessità patologica, derivante dall'alto tasso di dispersione delle funzioni amministrative insite nel territorio nazionale, e una complessità fisiologica, derivante dalla necessità di riconoscere una pluralità di interessi meritevoli di tutela non necessariamente graduati dalla legge in ordine gerarchico o di prevalenza, ma spesso collocati in posizione di equiordinazione"*.

Da ciò la funzione semplificatoria della conferenza di servizi, espressamente richiamata dall'art. 27-bis, grazie alla quale *"ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 3, l. n. 241 del 1990, deve, entro un termine perentorio, previsto dal comma 2, lett. c), rendere la propria determinazione, relativa alla decisione oggetto della conferenza. Il comma 4 specifica che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. L'art. 2, comma 8 bis, della l. n. 241, come introdotto dal d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020, dispone che le determinazioni adottate dopo la scadenza del predetto termine sono inefficaci, con ciò riconoscendo al termine a provvedere natura perentoria. L'art. 14 quater specifica poi che "La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati"*.

In questo contesto, solo le amministrazioni dissenzienti preposte agli interessi sensibili che abbiano espresso in modo inequivoco motivato dissenso prima della conclusione dei lavori possono contestare la determinazione finale con l'opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; le altre amministrazioni hanno, invece, un mero potere sollecitatorio nei confronti dell'autorità procedente affinché quest'ultima agisca in autotutela con revoca o annullamento ex art. 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990, se hanno partecipato alla conferenza o si sono espresse nei termini, o solo con annullamento ex art. 21-nonies se non hanno partecipato o non si sono espresse nei termini.

Il Comune che, invece, dopo aver espresso posizione favorevole nella conferenza di servizi, non contesta la determinazione conclusiva, ma si limita ad attaccare a posteriori gli atti successivi alla stessa viola le regole per la contestazione degli esiti delle conferenze di servizi, si comporta in modo contraddittorio e rinnega la funzione semplificatoria della conferenza:

"Peraltro, il Comune, con l'istanza di revoca sopra menzionata, ha mosso contestazioni relative a profili che andavano trattati e discussi in seno alla conferenza di servizi appositamente indetta e che, evidentemente, anche in considerazione della ratio semplificatoria sottesa alla stessa, non possono essere reintrodotti successivamente da un'amministrazione che ha fattivamente

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024

partecipato alla conferenza di servizi, peraltro, senza seguire le regole di contestazione della determinazione finale, previste dall'art. 14 quater l. n. 241 del 1990."

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202403989&nomeFile=202501565_11.html&subDir=Provvedimenti